

Contributi: Circolare PC/29/CO del 25 giugno 2001

Contributi: Circolare PC/29/CO del 25 giugno 2001

Oggetto:

La decisione della Commissione U.E. dell'11/5/99.

Contratti di formazione e lavoro D.M. 22/12/2000.

SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E VIGILANZA

PROT. N. PC/29/CO DEL 25/6/2001

A TUTTE LE AZIENDE

EDITORIALI

Loro Sedi

ALLA F.N.S.I.

Roma

ALLA F.I.E.G.

Roma - Milano

AGLI UFFICI DI

CORRISPONDENZA

Loro Sedi

ALLA CASAGIT

Roma

Circolare

Oggetto:

1. La decisione della Commissione U.E. dell'11/5/99.

2. Contratti di formazione e lavoro D.M. 22/12/2000.

1.

La Commissione dell'U.E. con decisione dell'11/5/99 ha individuato, in base alla normativa comunitaria, le condizioni che rendono applicabili al datore di lavoro, i benefici contributivi previsti dall'ordinamento giuridico italiano in caso di stipulazione di CFL.

Secondo quanto disposto dalla decisione della Commissione U.E. dell'11 maggio 1999, in caso di stipulazione di CFL il beneficio della riduzione contributiva **superiore** al 25%, a favore del datore di lavoro, può essere concesso, nelle ipotesi espressamente previste dal legislatore italiano,

solo qualora ricorra, anche, almeno una delle seguenti condizioni come recepite dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale:

A. Assunzione con CFL di giovani di età **inferiore** a 25 anni (ovvero 24 anni e 364 giorni).

B. Assunzione con CFL di laureati di età **inferiore** a 30 anni (ovvero 29 anni e 364 giorni).

C. Assunzione con CFL di disoccupati iscritti nelle liste di disoccupazione del collocamento ordinario da almeno un anno di età **inferiore** a trentadue anni (ovvero 31 anni e 364 giorni).

D. Nell'ipotesi di trasformazione del CFL in contratto a tempo pieno ed indeterminato il beneficio della riduzione contributiva **superiore** al 25%, a favore del datore di lavoro, è concesso, con effetto retroattivo, per tutta la durata del CFL solo qualora la trasformazione produca un aumento occupazionale netto nell'impresa. Ai fini dell'incremento del numero dei dipendenti occorre far riferimento alla media degli occupati nei sei mesi precedenti la trasformazione del contratto (il numero dei dipendenti è calcolato al netto dei dipendenti con CFL, con contratto di apprendistato o con contratto a tempo determinato). **Il recupero delle differenze contributive versate in eccedenza dalle predette imprese potrà essere effettuato tramite conguaglio, previa richiesta di autorizzazione a quest'Istituto, con la denuncia delle retribuzioni mensili, entro il termine di scadenza degli adempimenti contributivi del terzo mese successivo al termine di scadenza del predetto CFL.**

E. Regola "de minimis": per eventuali contratti di formazione e lavoro stipulati al di fuori delle predette ipotesi è riconosciuto, a favore del datore di lavoro, il beneficio della riduzione contributiva **superiore** al 25% per l'importo massimo di 100.000 Euro (lire 193.627.000) nel corso di tre anni. In tale ipotesi l'azienda dovrà, dunque, comunicare, a questo Istituto con separata nota, i nominativi dei dipendenti con questo particolare tipo di CFL. Alla scadenza del predetto triennio, computato dalla prima agevolazione di tale tipo (agevolazioni con regola "de minimis"), l'azienda dovrà certificare a questo Istituto di non aver percepito, in tale periodo aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti la misura complessiva degli aiuti spettanti ai sensi della regola comunitaria.

F. Qualora non ricorra alcuna delle predette fattispecie è comunque ammissibile, nel caso di stipulazione di CFL, con persona di età inferiore ai 32 anni (ovvero 31 anni e 364 giorni), la riduzione contributiva del 25%.

Le disposizioni di cui sopra verranno applicate alle aziende iscritte a questo Istituto a decorrere dalla denuncia contributiva relativa alle retribuzioni del mese di agosto 2001, da presentare entro il 20 settembre 2001, fatta salva ogni azione di recupero legata all'esecuzione della decisione della Commissione Europea.

Si riporta di seguito uno schema riassuntivo:

BENEFICI CONTRIBUTIVI APPLICABILI AI CFL IN BASE ALLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE UE dell'11/5/99.

AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA	DATORE DI LAVORO: CONDIZIONI	LAVORATORE DIPENDENTE
Riduzione del 25% dei contributi ordinari	Nel caso di assunzione, con CFL, di persona di età inferiore ai 32 anni è applicabile, al datore di lavoro, la riduzione del 25%, indicata nel riquadro precedente, prescindendo dalla ricorrenza dei requisiti stabiliti dalla decisione comunitaria.	La quota a carico del dipendente è pari all'8,69% dell'imponibile contributivo.
Marca Settimanale Apprendisti	Nel caso di assunzione con CFL nelle zone del Mezzogiorno e nell'ipotesi prevista dall'art. 8, 2° comma della legge n. 407/90 (in tal senso vedi il punto 2 della presente circolare) si applica la marca settimanale apprendisti, indicata nel riquadro precedente, soltanto se ricorrono i requisiti già elencati nei punti da A ad E.	La quota a carico del dipendente è pari all'8,69% dell'imponibile contributivo.

Con D.M. del 22/12/2000 del Ministero del Lavoro (pubblicato su G.U. serie generale n. 20 del 25/01/2001) sono state individuate le aree svantaggiate del centro nord che presentano, per il 2000, un rapporto, tra gli iscritti alla prima classe della lista di collocamento e la popolazione residente in età da lavoro, superiore al corrispondente rapporto risultante dalla media nazionale, indicato per l'anno 2000 nel 17,9%.

Nell'ipotesi di lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, qualora i suddetti contratti siano stipulati in ambiti circoscrizionali che presentino un rapporto superiore alla predetta media nazionale, ai sensi dell'art. 8, 2° comma della legge n. 407/90, la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali, per la parte a carico del datore di lavoro, è dovuta in misura pari a quella prevista per gli apprendisti.

Si precisa inoltre che la predetta agevolazione spetta alle imprese che abbiano compiuto assunzioni tramite contratti di formazione e lavoro aventi decorrenza nell'anno 2000, per tutta la durata del contratto stesso, anche se questo si protragga e venga a scadere in un anno successivo, nel quale non dovesse registrarsi la stessa situazione occupazionale.

Il recupero delle differenze contributive versate in eccedenza dalle predette imprese, dal 1° gennaio 2000 ad oggi, potrà essere effettuato tramite conguaglio, previa richiesta di autorizzazione a quest'Istituto, con la denuncia delle retribuzioni mensili, entro il termine di scadenza degli adempimenti contributivi del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare (20 settembre 2001).

Il diritto ad usufruire dei benefici di cui al predetto art. 8, comma 2° è peraltro subordinato al soddisfacimento delle condizioni, precedentemente indicate, stabilite dalla Commissione U.E. a seguito della decisione dell'11/5/99, come recepite dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Si indicano di seguito gli ambiti circoscrizionali che presentano per il 2000 un rapporto, tra gli iscritti alla prima classe della lista di collocamento e la popolazione residente in età da lavoro, superiore al corrispondente rapporto risultante dalla media nazionale, pari, nel 2000, al 17,9%.

LIGURIA

La Spezia

EMILIA ROMAGNA

Codigoro

Riccione

UMBRIA

Città di Castello

Foligno

Terni

Orvieto

MARCHE

Fano

LAZIO

Roma

Civitavecchia

Colleferro

Frascati

Monterotondo

Pomezia

Tivoli

Rieti

Poggio Mirteto

Viterbo

Civita Castellana

Tarquinia

Il Capo Servizio

Riscossione Contributi e Vigilanza

(Dr. Antonio Marzioli)

